

Comunicata ai Capigruppo
consigliari il
Prot. n°

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 80 delibera

Data 24-05-2021

OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ANNO 2020 AI SENSI DEGLI ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000 E ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 118/2011, VARIAZIONE ORDINARIA DI ESIGIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 E UTILIZZO QUOTA DI AVANZO PRESUNTO AI SENSI DELL'ART. 187 COMMI 3, 3-QUATER E 3-QUINQUES D.LGS. 267/2000.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **18:00** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Vice Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Bufacchi Massimo	VICE SINDACO	P
Paganelli Giambattista	ASSESSORE	P
Capriotti Federico	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Manuela De Alfieri**

Il Presidente Dott. **Massimo Bufacchi**

in qualità di VICE SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali, così come successivamente integrato e modificato dal decreto 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 che testualmente recita:

“3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, che testualmente recita;

“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

PRESO ATTO che in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

DATO ATTO che detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

CONSIDERATO CHE con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre 2020;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, la Giunta Comunale, con la deliberazione citata al punto precedente, per i fini di cui all'oggetto, procede come segue:

1) provvede preliminarmente a verificare il permanere delle condizioni di esigibilità previste in sede di riaccertamento straordinario dei residui, operato in sede di prima applicazione dei principi di cui al D. Lgs. n.118/2011, al fine di apportare, eventualmente, le correlate variazioni di esigibilità o lo stralcio, parziale o totale, delle singole posizioni;

2) verifica della fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla competenza dell'esercizio 2019 e della loro esigibilità alla data del 31.12.2020 e in caso di accertamento negativo, alla loro re-imputazione;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO l'art.187 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, secondo cui l'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3- quinquies;

VISTO l'art. 187 comma 3-quater, del D. Lgs. 267/2000, secondo cui se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 187 comma 3-quinquies del D. Lgs. 267/2000, secondo cui le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applichino al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater;

RITENUTO, pertanto, di dover individuare, con provvedimento formale, le risultanze dell'attività di riaccertamento ordinario al fine di consentire alla Giunta Comunale di avere la visione dettagliata delle risultanze della predetta attività che devono formare oggetto di specifica deliberazione;

DATO ATTO che la re-imputazione per variazione di esigibilità e il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale risulta così costituito:

TIPOLOGIA	ANNO 2020	ANNO 2021
Totale Entrate	- 0	10.613.416,39
Totale Spese	- 0	10.613.416,39
DI CUI FPV		

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 5.628.363,40
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 4.921.080,24

CONSIDERATO che gli stanziamenti di entrata e di spesa dell'esercizio 2020 devono essere adeguati per consentire la re-imputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

VISTA la necessità di procedere con la re-imputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

VISTO l'art. 1 comma 823 della L. 178/2020, che prevede che "Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato."

RICHIAMATO l'art. 3 comma 2 Decreto Legge 30/04/2021 n. 56 che ha differito al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021 dei comuni;

CONSIDERATO che alla data attuale non è ancora stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e che pertanto la gestione avviene secondo le regole dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del T.U.E.L.;

RICHIAMATO il principio contabile della competenza finanziaria potenziata (punto 9.2) secondo il quale "L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente";

DATO ATTO che si è proceduto ad un'attenta disamina dell'andamento della gestione dei residui e della gestione di competenza 2020;

RITENUTO di poter ragionevolmente ad oggi stimare complessivamente in euro **12.742.534,18** l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020, così come determinato ed evidenziato all'allegato A), aggiornato, al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la delibera di GC n. 62 del 3 maggio 2021, con la quale si è deciso di restituire anticipatamente il finanziamento di liquidità di cui al DL 35/2013, per euro 665.581,18;

Vista la nota in data 12 maggio 2021 del Responsabile del Servizio Finanziario contenente la relativa relazione e richiesta di applicazione al Bilancio di previsione 2021 in esercizio provvisorio della quota di avanzo;

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di dover procedere all'approvazione della variazione sopra citata, avendone ravvisato l'urgenza e l'indifferibilità, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente modificato dal D.Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2015;
- il principio contabile della competenza finanziaria, Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1. PROCEDERE al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020 nelle risultanze di cui agli elenchi che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nelle risultanze finali dettagliate nei medesimi prospetti;
2. DARE ATTO CHE:
 - Residui attivi cancellati definitivamente per un totale complessivo di €. 7.118.594,99 in assenza di obbligazioni perfezionate;
 - Residui passivi cancellati definitivamente per un totale complessivo di €. 9.011.138,01 in assenza di obbligazioni perfezionate;
 - Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui per un totale complessivo di €. 15.803.770,99;
 - Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza per un totale complessivo di €. 4.060.174,59;
 - Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione dei residui per un totale complessivo di €. 13.685.697,71.
 - Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla gestione di competenza per un totale complessivo di €. 1.416.128,60.
 - Sono re-imputati al 2021 per variazione di esigibilità, in entrata € 10.613.416,39;
 - Sono re-imputati al 2021 per variazione di esigibilità, in uscita € 10.613.416,39;

- di stimare ad oggi complessivamente in euro 12.742.534,18 l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020, sulla base dei dati di preconsuntivo di tutte le entrate e le spese dell'esercizio 2020, così come determinato ed evidenziato all'allegato A), aggiornato, al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale da cui emergono: fondi liberi per euro 1.451.537,56, fondi vincolati in parte corrente per euro 5.628.363,40, fondi destinati agli investimenti per euro 4.921.080,24; fondi accantonati per euro 665.581,18 per rimborso anticipazione di liquidità dl 35/2013 ed euro 75.971,80 al FCDE,

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione presunto risultano così ripartite:

- € 38.743,34 per FONDO DI RIEQUILIBRIO/SOLIDARIETA' MANCATO GETTITO COVID;
- € 5.628.363,40 per DONAZIONI DA UTILIZZARE IN PARTE CORRENTE;
- € 4.921.080,24 per DONAZIONI DA UTILIZZARE PER INVESTIMENTI;

- di approvare, per i motivi esposti in premessa, la variazione al Bilancio di previsione 2021 per applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione presunto 2020 vincolato e accantonato, così come esplicitato nell'allegata scheda "B", per un totale di euro 967.625,73 in termini di competenza e di cassa;

- di dare atto che della presente variazione si terrà conto nella stesura del Bilancio di previsione 2021-2023 in corso di formazione;

- di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere comunicata al Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 39, comma 5, del vigente regolamento di contabilità;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto favorevole di tutti i presenti ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL VICE SINDACO

F.to Massimo Bufacchi

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 10-06-2021

Reg. 1021

li

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

E' copia conforme all'originale

li,

IL SEGRETARIO

Manuela De Alfieri

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

li, 24-05-2021

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

li, 24-05-2021

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri
